

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2550}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEBIASIO CALIMANI, ALVETI, ATTILI, BENVENUTO, BOATO, BONITO, BOVA, BRESSA, BUONTEMPO, CACCAVARI, CAMBURSANO, CAMOIRANO, CAPITELLI, CARLI, CASCIO, CASINELLI, CENNAMO, CENTO, CEREMIGNA, CORSINI, DEDONI, FERRARI, GERARDINI, GIACCO, GUIDI, DOMENICO IZZO, LA MALFA, LABATE, LENTO, LUCIDI, MANGIACAVALLO, MAZZOCCHIN, MELANDRI, OCCHETTO, ORLANDO, OSTILLO, RUZZANTE, SAIA, SALVATI, SAONARA, SCALIA, SICA, SPINI, STELLUTI, STRADELLA

Disposizioni in materia di aree metropolitane

Presentata il 24 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge n. 142 del 1990 ha dettato le disposizioni per la costituzione delle aree e delle città metropolitane, ma in sei anni nessuna città metropolitana è stata istituita e solo tre Regioni hanno legiferato per definirne gli ambiti.

Ma le aree metropolitane non sono un'invenzione legislativa, bensì una realtà di fatto, ed i problemi che suscitano meritano di essere affrontati con idonei strumenti. Sempre più complesse e forti sono diventate le interrelazioni fra città, e i comuni capoluogo hanno visto espandere nei comuni di prima e seconda cintura funzioni ed insediamenti. L'edificato non

ha spesso soluzioni di continuità quando attraversa un confine amministrativo. La mobilità si è fortemente accentuata e non vi è una risposta adeguata in termini infrastrutturali e di reti di trasporto collettivo che necessitano di una centralizzazione delle decisioni per rispondere a territori comprendenti unità amministrative diverse. L'esigenza di dare coerenza a scelte relative ai servizi a rete ed ai problemi della mobilità, dell'inquinamento, della razionalità ed omogeneità delle tutele, della distribuzione, della pianificazione del territorio, superando gli angusti limiti dei confini amministrativi, è ormai indilazionabile.

Le regioni non hanno visto con eccessivo favore la nascita della città metropolitana perché determinava autonomia e potenziamento dell'area che già rappresentava il luogo più forte del suo territorio, quello nel quale i servizi rari, le funzioni eccellenti, le strutture culturali, economico-produttive-finanziarie hanno sede.

E d'altra parte dopo l'elezione diretta del sindaco, il primo cittadino è stato investito da un ruolo ed una responsabilità che gli impone di esercitare con efficacia il potere conferitogli direttamente dal popolo. Questo sindaco (e non più quello scelto dai partiti che rappresentavano la maggioranza in un comune) vuole poter governare la sua città. L'elezione di un governo metropolitano, di un sindaco metropolitano che sullo stesso territorio e sulle questioni di grande rilievo decida, può far nascere conflittualità di poteri, sovrapposizioni di compiti, interferenze che poi spesso si traducono in paralisi dell'attività amministrativa. Stiamo cercando le vie della semplificazione per rendere più trasparente ai cittadini la gestione della cosa pubblica, per snellire le procedure, per alleggerire gli organi burocratici ed amministrativi. La proposta presentata considera queste esigenze e propone che il governo dell'area metropolitana sia degli stessi sindaci dei comuni che ne fanno parte. Questo non sovrappone poteri a poteri, organi ad organi, con conseguenti costi e i consueti e noti intoppi burocratici. Sono i sindaci che sentono forte l'esigenza del coordinamento e di una forma istituzionalizzata, più chiara, definita ed efficace di quanto non siano i consorzi o le unioni fra comuni già previste dalla legge n. 142 del 1990.

Le forti relazioni fra città impongono una struttura agile e coordinata i cui

centri decisionali non si moltiplichino in modo verticistico e gerarchico. Ai comuni stessi viene lasciata la scelta di adesione, di come formare l'esecutivo, di decidere lo statuto.

La proposta prevede inoltre la facoltà di istituire la città metropolitana anche a comuni che non siano elencati all'articolo 17 della legge n. 142 del 1990, purché aventi alcuni requisiti fondamentali.

La provincia, a costituzione invariata, rimane come ente di coordinamento fra città metropolitana ed il rimanente territorio sul quale esercita poteri e funzioni non modificati, mentre la città metropolitana dovrebbe assumere, anche attraverso eventuali modifiche costituzionali, funzioni parzialmente recuperate da quelle oggi esercitate da comuni, province e regioni. Tutto ciò dovrebbe avvenire attraverso una attribuzione diretta dallo Stato alle città metropolitane, senza intermediazioni di altri soggetti istituzionali.

Questa proposta permette ai comuni che sentono l'esigenza di un coordinamento forte, efficace, operativo, di poter gestire il loro territorio nel modo migliore con un atto di volontà propria.

Ciò è tanto più logico in quanto questa ipotesi di città metropolitana si applica nel caso di inerzia di altri istituti contemplati dalle leggi vigenti, senza ricorso a forme coercitive, ma con un atto democratico determinato dal « basso » che potrà meglio favorire l'espansione di esperienze positive, qualora si realizzassero nel tempo economie di scala e valorizzazione di risorse economiche ed umane attraverso la costruzione di strategie comuni che fanno diventare massa critica l'insieme di realtà amministrative prima separate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Qualora non siano compiuti nei termini stabiliti gli adempimenti, previsti dalle disposizioni vigenti, relativi alla costituzione della città metropolitana, questa può essere costituita dai comuni che vi aderiscono con propria deliberazione. L'area metropolitana s'intende costituita qualora ne facciano parte il comune capoluogo di provincia ed altri comuni fra loro confinanti.

2. I comuni con la deliberazione con cui aderiscono alla città metropolitana ne approvano lo statuto. Lo statuto contiene tutte le norme necessarie al funzionamento della città metropolitana, comprese quelle relative alla forma di assunzione degli atti.

3. Il presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dalla trasmissione delle deliberazioni comunali di cui al comma 1, con proprio decreto istituisce la città metropolitana. Decorso tale termine, la città metropolitana è comunque costituita.

4. Lo scioglimento della città metropolitana o il distacco di uno o più comuni avviene su richiesta dei comuni interessati, con deliberazione del consiglio regionale.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il governo della città metropolitana è costituito dai sindaci dei comuni aderenti, i quali formano la giunta metropolitana. Il sindaco della città capoluogo è il sindaco della città metropolitana. Nel caso in cui i comuni aderenti superino il numero di venti, la giunta della città metropolitana può nominare un esecutivo determinandone le funzioni.

6. La città metropolitana può essere costituita oltre che nelle aree già indicate dalle disposizioni vigenti, anche in quelle aventi una popolazione di 300.000 abitanti ed in cui la città capoluogo di provincia abbia strette relazioni socio-economiche con i comuni del territorio circostante, tali

da determinare esigenze di coordinamento di servizi e di funzioni.

7. Le funzioni della città metropolitana sono quelle previste dalle disposizioni vigenti e sono svolte in coordinamento con la provincia attraverso conferenze di servizi promosse dal sindaco della città metropolitana o dal presidente della provincia.